

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016

182ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,00.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** informa che, essendo pervenuto, nell'odierna mattinata, il parere della Commissione bilancio sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, è possibile, quindi, procedere alla votazione finale degli emendamenti e dei subemendamenti.

Prende atto la Commissione.

Conseguentemente, il **PRESIDENTE** pone in votazione il subemendamento 19.0.3/1, che viene fatto proprio dal senatore **PICCOLI** (*FI-PdL XVII*), sul quale grava il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio.

Peraltro, tale proposta emendativa risulta votabile solo relativamente al punto 2, in quanto preclusa, nel suo complesso, dall'emendamento 19.0.3 (testo 2).

Acquisiti i pareri contrari del Relatore e del Governo, il suddetto subemendamento viene respinto dalla Commissione.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 19.0.3 (testo 2)/1 e 19.0.3 (testo 2)/2, sui quali la 5ª Commissione si è espressa in senso contrario ex articolo 81 della Costituzione, vengono respinti, dopo che il Relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno manifestato il loro avviso contrario.

La Commissione respinge egualmente il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/3, sentiti i pareri contrari sia del Relatore che del Governo.

Sull'emendamento 19.0.3 (testo 2)/4, il relatore rimette la propria valutazione a quella del rappresentante del GOVERNO, il quale si esprime in senso favorevole a condizione che lo stesso venga riformulato sostituendo le parole "tre mesi" con le parole "sei mesi".

Posta in votazione in tale nuovo testo, la suddetta proposta modificativa, pubblicata in allegato, è approvata dalla Commissione.

Sul subemendamento 19.0.3 (testo 2)/5, fatto proprio dalla senatrice **ANITORI** (*AP (NCD-UDC)*), confluiscono i pareri contrari della 5ª Commissione, ex articolo 81 della Costituzione, nonché del Relatore e del Governo.

Messo ai voti dal **PRESIDENTE**, viene respinto.

I subemendamenti 19.0.3 (testo 2)/6 e 19.0.3 (testo 2)/7, entrambi fatti propri dal senatore **PICCOLI** (*FI-PdL XVII*) ed entrambi gravati dal parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, stanti altresì gli avvisi contrari del Relatore e del Governo, vengono respinti a seguito di distinte votazioni.

Il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/8, fatto proprio dal senatore **PICCOLI** (*FI-PdL XVII*), viene respinto dalla Commissione dopo che il Relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

Il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/9, fatto proprio dalla senatrice **ANITORI** (*AP (NCD-UDC)*), rispetto al quale la Commissione bilancio ha manifestato un avviso contrario ex articolo 81 della Costituzione e sia il Relatore che il Governo si sono espressi in senso sfavorevole, è respinto.

Parimenti respinto è il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/10, che registra altresì l'avviso contrario ex articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio, nonché il parere contrario del Relatore e del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore **LIUZZI** (*CoR*) fa proprio il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/11, che, tuttavia, viene respinto a seguito dei pareri contrari della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione, del Relatore e del Governo.

La senatrice **ANITORI** (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/12, il quale, dopo che il Relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario, viene respinto dalla Commissione.

Il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/13, fatto proprio dalla senatrice Anitori e gravato dalla contrarietà ex articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio, sul quale convergono i pareri contrari del Relatore e del Governo, è respinto.

I subemendamenti 19.0.3 (testo 2)/14, 19.0.3 (testo 2)/15 e 19.0.3 (testo 2)/16, con distinte votazioni, vengono respinti a fronte dei pareri contrari sia del Relatore che del Governo.

Rispetto alle ultime due proposte modificative, il relatore, tuttavia, preannuncia la propria disponibilità ad un possibile confronto in Aula, ove le medesime venissero ripresentate.

Il senatore **CANDIANI** (*LN-Aut*) fa proprio il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/17, rispetto al quale si registrano i pareri contrari ex articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, nonché del Relatore e del rappresentante del GOVERNO.

Messo in votazione, viene respinto dalla Commissione.

E' egualmente respinto il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/18, che fa proprio il senatore **AMIDEI** (*FI-PdL XVII*) e che riceve il parere contrario sia del Relatore che del Governo.

Il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/19, fatto proprio dal senatore **CANDIANI** (*LN-Aut*) e gravato dal parere contrario della 5^a Commissione, è respinto dopo aver acquisito le posizioni contrarie del Relatore e del Governo.

La Commissione, quindi, approva il subemendamento 19.0.3 (testo 2)/20 (testo 2) che viene presentato *ad horas* dal relatore, e pubblicato in allegato, per ottemperare alla condizione contenuta nel suddetto parere della Commissione bilancio in merito alla riformulazione dell'ultimo capoverso dell'emendamento 19.0.3 (testo 2).

Conseguentemente, risulta precluso il preesistente subemendamento 19.0.3 (testo 2)/20.

Successivamente, la Commissione procede all'approvazione dell'emendamento 19.0.3 (testo 2), dopo aver acquisito i pareri favorevoli del Relatore e del Governo.

Avendo, quindi, la Commissione, di tal guisa, esaurito l'esame di tutte le proposte modificative e non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** pone in votazione il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzando altresì il Relatore ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva.

Omissis

La seduta termina alle ore 13,25.

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2228

Art. 19

19.0.3 testo 2/4 (testo 2)

LIUZZI

Accolto

All'emendamento 19.0.3 (testo 2), capoverso «19-bis», al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti*: «da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.3 testo 2/20 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 19.0.3 (testo 2), al capoverso «Art. 19-septies», *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti*:

«1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.943" e le parole: "1.000 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "943 nel corso dell'anno 2016".

2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "49.200.000" è sostituita dalla seguente: "46.578.000", la parola: "94.200.000" è sostituita dalla seguente: "91.578.000" e la parola: "93.200.000" è sostituita dalla seguente: "90.578.000".

3. All'articolo 22, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: "46.000.000" è sostituita dalla seguente: "43.378.000" e la parola: "92.000.000" è sostituita dalla seguente: "89.378.000".

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.3 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il **Capo VII** *inserire il seguente*:

«Capo VII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN SITUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE – PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011/4147

Art. 19-bis.

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19-*quinquies*, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

Art. 19-ter.

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Art. 19-quater.

(Domanda di indennizzo)

1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 19-bis ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;

c) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 19-ter, comma 1, lettere d) ed e);

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Art. 19-quinquies.

(Fondo per l'indennizzo infavore delle vittime)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 19-bis e assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. n. 60 del 2014.

Art. 19-sexies.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512 e 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola "mafioso" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati intenzionali violenti";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "da due rappresentanti del Ministero della giustizia";

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302."

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia;"

3. La disposizione di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo si applica alle istanze non ancora definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19-septies.

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-*quinquies*, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 – 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».